

Febbraio 2017

Rottamazione cartelle

Il **D.L. 193/2016** ha introdotto la possibilità di definire gli importi iscritti a ruolo e affidati agli Agenti della riscossione (Equitalia) dal 2000 al 2016. Aderendo alla procedura, il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione; non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ovvero le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

La definizione agevolata può anche riguardare un singolo carico iscritto a ruolo o affidato e si estende agli accertamenti esecutivi ai fini delle imposte (art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) e agli avvisi di addebito in materia INPS (art. 30, comma 1, dello stesso decreto), per i quali gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o l'istituto previdenziale non hanno ancora affidato le somme all'agente della riscossione.

È possibile estinguere il proprio debito pagando esclusivamente le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e di interessi, nonché le somme maturate quale aggio di riscossione esclusivamente sugli importi da corrispondere a seguito della definizione. Non sono quindi dovute le sanzioni iscritte a ruolo, i relativi aggi, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive calcolate sui crediti previdenziali.

Possono avvalersi della rottamazione anche i contribuenti che hanno già pagato, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, parte delle somme dovute relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1^o ottobre al 31 dicembre 2016.

Per determinare l'ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella; non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

Il mancato pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, determina la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

È inoltre stabilito che se il debitore, per effetto di pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per la rottamazione, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi, presentando la relativa dichiarazione entro il 31 marzo 2017.

Soggetti interessati: tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone, società di capitali ed altri contribuenti che hanno debiti affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. Entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione comunicherà i carichi che gli sono stati affidati nell'anno 2016 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento, ovvero invierà l'informazione degli avvisi di accertamento esecutivi o degli avvisi di addebito INPS emessi.

Adempimenti del contribuente: i contribuenti interessati alla definizione agevolata dovranno presentare, entro il 31 marzo 2017, l'apposita dichiarazione con il nuovo modello "DA1", cioè la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (disponibile sul sito internet di Equitalia).

Nella dichiarazione da presentare all'agente della riscossione il contribuente:

- indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento entro il limite massimo di 5 (di cui tre nel 2017 e due nel 2018);
- specifica la pendenza di giudizi aventi ad oggetto carichi cui si riferisce la dichiarazione;
- si impegna a rinunciare agli stessi giudizi.

È possibile, sempre entro il 31 marzo 2017, integrare con le stesse modalità la dichiarazione presentata prima di tale data. Il contribuente che presenta la dichiarazione di definizione agevolata, deve rinunciare all'eventuale contenzioso in corso di qualsiasi natura esso sia (tributario, previdenziale o altro) e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente.

Adempimenti dell'agente della riscossione: entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per la definizione agevolata:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l'ammontare delle singole rate;
- il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018.

Modalità di pagamento (rateale o in unica soluzione): il contribuente potrà estinguere il debito in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, cioè entro il **31 luglio 2017**. Per chi sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo. Per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l'anno 2018, la scadenza delle rate è fissata nei mesi di aprile e settembre. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In questo caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateato.

Buon lavoro

Studio di Consulenza del Lavoro Duraccio